



AVVOCATO ELIO ERRICHELLO

## **NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

(In adempimento di quanto previsto dalla Sez. III Quater del T.A.R. Lazio con Ordinanza n. 6709/2020)

### **AVVISO**

#### **1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:**

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. III Quater, R.G. n. 7636/2020.

#### **2. NOME DEI RICORRENTI:**

**Carlo Luigi Junior Castiello** rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### **INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI:**

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;  
Regione Campania non costituito in giudizio;  
nei confronti

Claudio Galdiero non costituito in giudizio

**4. Estremi degli atti impugnati e petitum:** L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI- del bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 della Regione Campania;- dell'avviso relativo all'avvenuta emanazione dei bandi regionali per l'ammissione al Concorso di formazione specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2019/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie IV Speciale - Concorsi ed Esami n. 89, del 12 novembre 2019;- della graduatoria definitiva della Regione Campania pubblicata sul BURC del 6/7/2020 nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l'ultimo posto disponibile, e del Decreto recante approvazione della graduatoria del concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2019/2022;- della prova d'esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti contestati in narrativa;- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16.06.2017;- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del con-tingente posti, e della riapertura termini;- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell'elenco ammessi e degli atti di concorso;- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ancorché incogniti ivi compresi;- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale con particolare riferi-mento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati e di revisione e corre-zione dei compiti;- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006;- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nel sito istituzionale della Regione;- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; **NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO** del diritto di parte ricorrente ad essere immatricolata nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio; **E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA** delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l'adozione dei provvedimenti più op-portuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l'immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con asse-gnazione della relativa borsa di studio; con l'ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.

#### **5. Indicazione sintetica delle censure contenute nel ricorso:**

##### **I. Sull'interesse del ricorrente e sulla prova di resistenza.**

Con tale motivo preliminarmente si intende prevenire ogni possibile eccezione sull'interesse del ricorrente alla presente azione e sulla cd. prova di resistenza.

##### **II. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost. Violazione e/ falsa applicazione degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell'art. 8 e 9 del DM n. 7/3/06. Eccesso di potere per arbitrarità, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Errore della formulazione dei quesiti nn. 46 - 79 - 87, della individuazione dell'unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.**

Con la presente censura parte ricorrente intende contestare ed impugnare gli atti tutti di cui all'epigrafe del ricorso con riferimento all'individuazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 5 del DM 7.03.2006 da parte della Commissione ministeriale di esperti dell'unica risposta esatta ai quesiti della prova.

1) In particolare, la prima domanda esaminata (doc. 13) è:

- La diagnosi di blocco atrio ventricolare di I grado si pone quando l'intervallo PR è maggiore o uguale a: ...

2) Il secondo quesito esaminato (doc. 14) è il seguente:

I sulfamidici sono: ...

3) Il terzo quesito esaminato (doc. 15) recita:

Nell'epatite fulminante possono essere presenti le seguenti manifestazioni cliniche tranne una. Quale? ...

##### **III. Irragionevolezza e illogicità della limitazione temporale dello scorrimento della graduatoria. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 cost., intesi come ragionevolezza, legittimo affidamento del cittadino nello stato e certezza del diritto (art. 3), buon andamento ed imparzialità della p.a. (art. 97) e principio di meritocrazia (art. 34) e dell'art. 1 c. 2 del d.p.r. 487/1994. Irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione. violazione del diritto comunitario. Violazione della par condicio e favor participationis.**

Il bando della Regione Campania prevede all'art. 12 che "La graduatoria di merito dei candidati può essere utilizzata per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'inizio del corso di formazione".

Tale clausola comporterà inevitabilmente la presenza di posti vacanti, per cui parte ricorrente chiede una proroga degli scorrimenti o l'assegnazione ad uno dei posti vacanti che residueranno oltre i 60 giorni.

##### **IV. Istanza cautelare**

Si chiede l'ammissione con riserva al corso.

##### **V. Istanza istruttoria.**

Si chiede che venga disposta l'acquisizione di tutta documentazione della procedura mancante, ivi compresi in primis i verbali della Commissione d'esame nel giorno di svolgimento della prova, i verbali di correzione, i verbali e gli atti di istruttoria della Commissione che ha elaborato i quesiti, le determinazioni dei singoli organi accademici in ordine alla revisione dei punteggi e alle relative istanze dei candidati con particolare riferimento all'attività istruttoria

**6. Controinteressati** sono tutti i concorrenti collocati nella graduatoria del concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019/2022 della Regione Campania che verrebbero superati dal ricorrente in caso

di accoglimento del ricorso.

7. **Si allega:** graduatoria contenente elenco dei soggetti controinteressati; testo integrale dell'ordinanza del Tar Lazio che dispone la notifica per pubblici proclami.
8. **LA PRESENTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI È STATA AUTORIZZATA DALLA SEZ. III Q DEL T.A.R. LAZIO CON ORDINANZA 6709/2020 IN EPIGRAFE INDICATA ED ALLEGATA AL PRESENTE AVVISO.**

Napoli, 29.10.2020

Avv. Elio Errichiello